

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente deliberazione n. 159 del 26 GIU. 2017 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web dell'ATER di Matera (www.atermatera.it) 26 GIU. 2017 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).



Matera, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Francesco Mario ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Giugno, il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D'ONOFRIO, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 159/2017 DEL 26 GIU. 2017

OGGETTO: L.R. Basilicata 10 giugno 1978, n. 23 e s.m.i. Non accoglimento richiesta di acquisto alloggio di e.r.p. in Tursi alla via Santi Quaranta n. 19 - codice 5031 0008 0101 - assegnato al sig. SANTAMARIA Filippo.

Attestazione del Responsabile del Procedimento _ Dott.ssa Adele Anna SCHIROSA 
e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili _ Dott. Giancarlo DI CARO 
sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

Vista

la pratica predisposta dall'Unità Operativa Gestione Immobili;

Esaminate

la L.R. Basilicata 10 giugno 1978, n. 23 e s.m.i. e la D.G.R. Basilicata n. 8856 del 19.12.1997;

Considerato

□ che con i finanziamenti di cui alla L.R. 23/78 e s.m.i. l'A.T.E.R. costruì, alla via Santi Quaranta dell'abitato del Comune di Tursi, per conto della Regione Basilicata che ne divenne, infatti, proprietaria, quindici alloggi da assegnarsi ad altrettante famiglie abitanti in case malsane oggetto di ordinanza di sgombero;

□ che, in base alla suddetta L.R. 23/78, gli alloggi sarebbero dovuti essere assegnati in locazione con promessa di futura vendita ad un prezzo pari al 50% del costo di costruzione, e le case malsane sgomberate sarebbero dovute essere acquisite, previa espropriazione, al patrimonio indisponibile del Comune;

□ che, nelle more della determinazione del costo di costruzione complessivo e dei conseguenti prezzi di vendita, gli alloggi furono consegnati agli assegnatari con verbali di consegna provvisoria in base ai quali gli interessati si impegnarono a corrispondere, in conto prezzo, una rata di ammortamento mensile calcolata sulla base del costo presunto di costruzione;

□ che, ad oggi, l'A.T.E.R. non ha ancora potuto procedere alla determinazione dei prezzi di vendita, in quanto non sono state ancora definite le procedure per l'acquisizione al patrimonio regionale dell'area di sedime del fabbricato, per cui non si conosce ancora il costo complessivo di costruzione, che è evidentemente comprensivo del costo di acquisizione dell'area; né si conosce lo stato delle procedure di acquisizione delle case malsane al patrimonio indisponibile del Comune e l'importo delle relative indennità di espropriazione da scomputare dai prezzi di vendita in base alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. 8.04.1997, n. 19;

□ che, peraltro, con la L.R. 30.12.2011, n. 26 la Regione Basilicata ha disposto il trasferimento in proprietà all'A.T.E.R. degli alloggi e della relativa area di sedime, ma il verbale di trasferimento non è stato ancora stipulato proprio perché non sono state ancora definite le procedure di acquisizione del terreno al patrimonio regionale;

Constatato

□ che, fra gli alloggi di cui sopra, vi è quello alla via Santi Quaranta n. 19 - codice 5031 0008 0101 - consegnato al sig. SANTAMARIA Filippo nato a Tursi (MT) il 09.09.1923, giusta il verbale in data 17.01.1986 rep. n. 17015 del 23.01.1986;

□ che il sig. Santamaria, già vedovo, è deceduto il 2.10.1997 senza riuscire ad ottenere il trasferimento a suo favore della proprietà dell'alloggio;

□ che con numerose note, tutte a firma dell'avv. Nicola Gulfo del Foro di Matera, hanno presentato richiesta di acquisto, in qualità di suoi eredi, i figli Santamaria Francesco nato a Matera il 25.04.1950, Santamaria Antonio nato a Matera il 27.11.1951, Santamaria Maria nata a Matera il 04.10.1954, Santamaria Vincenzo nato a Matera il 10.12.1958 e Santamaria Armando nato a Matera il 06.02.1964;

□ che le suddette note sono state tutte riscontrate negativamente dall'A.T.E.R. in considerazione dell'impossibilità di procedere alla vendita per le ragioni di cui sopra;

□ che, nel riscontrare le suddette richieste di acquisto, è stato specificato, ogni volta, che, in ogni caso, in base alla D.G.R. n. 8856 del 19.12.1997, nel diritto all'acquisto del sig. Santamaria non sarebbero subentrati tutti gli eredi, ma solo quelli che, dalla documentazione da acquisire agli atti del relativo procedimento, sarebbero risultati essere stati conviventi con il *de cuius* alla data del decesso ed aver continuato ad abitare stabilmente nell'alloggio;

Considerato

□ che, a seguito dell'ultima nota dell'avv. Gulfo in data 12.12.2014 prot. A.T.E.R. n. 0016949 dello stesso 12.12.2014, è stato chiesto al Comune di Tursi di accertare e comunicare se gli eredi Santamaria avessero i requisiti per l'acquisto previsti dalla citata D.G.R. n. 8856 del 19.12.1997;

□ che, dalla documentazione trasmessa dal Comune con le note acquisite al protocollo ATER, il 27.05.2016 al nr. 0006370 e il 09.06.2016 al nr. 0006828, è risultato che nessuno degli eredi Santamaria risiedeva con il *de cuius* nell'alloggio al momento del decesso, né risiede e/o domicilio abitualmente e/o stabilmente nell'alloggio che, infatti, viene occupato saltuariamente dagli interessati nel periodo di ferie che trascorrono a Tursi;

□ che, in ragione di quanto sopra, con nota prot. n. 00100012 del 29.08.2016, inviata all'avv. Gulfo, e con successiva nota prot. n. 0002234 del 02.03.2017, inviata a ciascuno degli interessati, è stato comunicato ai germani Santamaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10bis della Legge 241/90, che l'A.T.E.R. non avrebbe potuto accogliere la loro richiesta di acquisto;

□ che con nota dell'avv. Gulfo in data 09.03.2017, acquisita al protocollo A.T.E.R. il 13.03.2017 al nr. 0002573, gli eredi Santamaria hanno contestato il contenuto della suddetta comunicazione, affermando, da un lato, che, pur conservando altrove la residenza anagrafica per ragioni di natura personale, al momento del decesso con l'assegnatario conviveva la figlia Maria e che, anche in seguito, i germani Santamaria hanno continuato ad occupare continuativamente l'alloggio, e, dall'altro, che, in ogni caso, la normativa di riferimento, e cioè l'art. 17 della Legge 43/49, non prevede, quale condizione per il subentro nel diritto all'acquisto, la convivenza con il *de cuius* al momento della morte;

Ritenuto

□ che le argomentazioni di cui sopra non sono condivisibili, in quanto la disciplina applicabile al caso di specie non è quella dell'art. 17 della Legge 43/49, bensì quella dettata dalla L.R. Basilicata 23/78 e della D.G.R. 8856/1997, in base alla quale "in caso di morte del legittimo assegnatario potranno acquistare gli eredi conviventi al momento del decesso e che occupano ancora l'alloggio";

□ che, pertanto, non sussistono i presupposti di legge perché l'A.T.E.R., dopo averlo acquisito in proprietà dalla Regione Basilicata, possa vendere l'alloggio agli eredi dell'assegnatario *de cuius*;

Vista

l'attestazione del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della P.O. Gestione Immobili sulla correttezza, per i profili di rispettiva competenza, della proposta di determinazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima proposta;

DETERMINA

- 1) dare atto che, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, i signori Santamaria Francesco nato a Matera il 25.04.1950, Santamaria Antonio nato a Matera il 27.11.1951, Santamaria Maria nata a Matera il 04.10.1954, Santamaria Vincenzo nato a Matera il 10.12.1958 e Santamaria Armando nato a Matera il 06.02.1964 non hanno diritto all'acquisto, ai sensi della L.R. Basilicata 23/78 e s.m.i., dell'alloggio costruito ai sensi della stessa Legge nel territorio del Comune di Tursi alla via Santi Quaranta n. 19 - codice 5031 0008 0101- alloggio che deve, pertanto, essere riconsegnato all'A.T.E.R.;
- 2) avvertire gli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere, nel termine di decadenza di 60 gg. dalla notifica, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, nel termine perentorio di 120 gg. dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
(Avv. Francesco D'ONOFRIO)

